

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 686/2014 promossa da:

F. [REDACTED] in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società E [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Pittone

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall' [REDACTED] rtù di procura generale alle liti del notaio [REDACTED] oma d [REDACTED] 00527

in punto a: accertamento negativo

FATTO E DIRITTO



La società E T s.n.c. di T, ed in proprio il suo legale rappresentante F T chiede l'accertamento della nullità/illegittimità del verbale ispettivo congiunto DTL di Modena/Ispettorato INPS del 20/10/2013, con il quale è stata accertata una presunta natura subordinata dei rapporti instauratisi tra l'impresa ricorrente e i lavoratori

In realtà, sosteneva la ditta ricorrente, gli accertamenti eseguiti dagli ispettori verbalizzanti erano incompleti, e frutto di fraintendimenti, ed erano giunti a conclusioni errate in ordine ai rapporti in essere tra le parti; in particolare, i lavoratori di cui sopra erano titolari di autonome imprese artigiane, regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di Reggio Emilia e titolari di posizione IVA e previdenziale; ed erano stati trovati sul cantiere edile di Sassuolo, via Gramsci 129, in forza di contratto di subappalto stipulato tra costoro e l'attuale ricorrente, a sua volta incaricato dalla committente

La posizione dei lavoratori era dunque perfettamente regolare; la ditta concludeva pertanto chiedendo accertarsi che nulla era dovuto dalla stessa con riguardo agli erronei accertamenti contenuti nel citato verbale ispettivo.


Si costituiva nei termini l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso, e confermando la piena validità del verbale ispettivo, che aveva evidenziato la reale situazione esistente all'interno del cantiere oggetto dell'accesso ispettivo.

Si procedeva all'assunzione delle prove per testi, ed all'udienza odierna del 18 febbraio 2015, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale all'esito della camera di consiglio.

Pur nella oggettiva difficoltà della ricostruzione dei fatti di causa, a fronte di lacune testimoniali (il teste del quale è stato disposto l'accompagnamento coattivo da parte dei CC di Reggio Emilia è risultato essere non più presente in Italia) ed anche documentali specialmente con riguardo alle posizioni lavorative in edilizia, spesso contrassegnate da abusi ed irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro, il Giudice ritiene tuttavia sufficientemente provata da parte dell'ente l'esistenza di un rapporto di natura subordinata esistente tra l'azienda ricorrente e i lavoratori artigiani sopra specificati.

L'accertamento ha riguardato un cantiere edile aperto per l'effettuazione di un 'cappotto' termico ad un fabbricato di Sassuolo, affidato alla ditta subappaltato dalla stessa (a





quanto affermato dallo stesso ricorrente, che tuttavia non ha fornito alcun contratto in tal senso), alla ditta E [redacted] s.n.c. di T [redacted] s.c., a sua volta subappaltatrice di questi lavori ad imprese artigiane monodipendenti costituite appunto dai lavoratori sopra designati.

Le dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti in sede di accesso ispettivo avallano la tesi INPS dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, dissimulato (come oramai è triste regola in edilizia) da un rapporto di subappalto.

I lavoratori escussi hanno infatti dichiarato in sede di accesso ispettivo di non essere in possesso di alcun tipo di attrezzatura propria, al di fuori della cazzuola; di essere trasportati ogni mattina sul luogo di lavoro dal camioncino dell'azienda che li prelevava in un punto di incontro convenzionale (un bar di Reggio Emilia) che poi alla sera li riportava a casa; di rispettare un preciso e vincolante orario di lavoro; di essere pagati all'ora, circa 17 euro lordi; di non avere alcuna specializzazione specifica, e di prendere costantemente ordini e direttive dal sig. T [redacted] F [redacted] attuale ricorrente, ovvero dal di lui figlio [redacted] formalmente dipendente della società in qualità di muratore.

Anche T [redacted] A [redacted] è stato sentito a [redacted] ed ha confermato la versione dei due 'falsi' artigiani.

Sempre agli ispettori lo stesso T [redacted] F [redacted] ha dichiarato: "le direttive del lavoro gliele davo io o, se non c'ero, mio figlio".

Il testimoniale raccolto in causa poco ha aggiunto ad un quadro probatorio cos' evidente: se non nel senso di assistere alle parziali, scontate ritrattazioni del lavoratore escusso [redacted] che al Giudice, a differenza di quanto sostenuto agli Ispettori, ha detto di essere lavoratore esperto, che F [redacted] T [redacted] era presente in cantiere 2-3 volte a settimana a controllare i lavori, che ogni tanto andava personalmente in cantiere con un proprio mezzo.

Come chi scrive ha già avuto modo di osservare, se le ritrattazioni in udienza evidenziano in modo chiaro una collisione del teste con parte ricorrente oggetto dell'accertamento (come quasi sempre avviene) il libero convincimento del Giudice si forma anche proprio a fronte di tale connivenza manifesta ed esecrabile.

Nel caso in esame la parziale ritrattazione del teste non inficia la genuinità delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede ispettiva, né comunque è tale da far escludere l'esistenza tra le parti di una subordinazione, posto che in ogni caso sono stati confermati anche davanti al Giudice l'inesistenza



di cespiti in carico all'impresa artigiana (e dunque l'utilizzo di strumenti di lavoro aziendali), la vincolatività degli orari di inizio e fine lavoro, con l'impossibilità di fare pause se non concesse dallo stesso F. [redacted] T. [redacted] controllo sul lavoro da parte dello stesso F. [redacted] T. [redacted] o del figlio [redacted]

Per concludere, allora, si deve osservare che il quadro probatorio che emerge è sufficiente per lo scrivente Giudice a ritenere infondato il ricorso, e coerenti e validi gli accertamenti esperiti dagli Ispettori DTL/INPS e confluiti nel verbale qui impugnato.

Per ragioni di equità, a fronte dell'esistenza di elementi anche discordanti che contraddistinguono la fattispecie, le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti in causa.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti in causa le spese di lite.

Reggio Emilia, 18 febbraio 2015

Il Giudice del Lavoro

Dr.ssa Elena Vezzosi

